

IMPOSTE E TASSE

di **ALBERTO DI VITA****Riforma fiscale: anche l'Iva vuole la sua parte**

Presupposti dell'imposta più aderenti alla normativa UE; revisione dell'esenzione e della detrazione; razionalizzazione delle aliquote, del gruppo Iva e della disciplina degli enti del Terzo settore; riduzione dell'Iva sulle opere d'arte.

La riforma fiscale (L. 111/2023) non dimentica l'Iva cui è dedicato interamente **l'art.7**. L'impostazione risente della forte evasione che caratterizza l'imposta (seconda imposta evasa in Italia e al primo posto come Iva nell'UE) e della dipendenza dalla disciplina eurocomunitaria. La delega specifica, anzitutto, che i presupposti dell'imposta vanno resi più aderenti alla normativa dell'Unione Europea e, quindi, ai principi di neutralità, nesso diretto tra operazioni a monte e a valle, proporzionalità delle sanzioni.

L'esenzione sarà rivista individuando le operazioni con facoltà di opzione per l'imponibilità Iva in particolare per quelle immobiliari.

Anche il sistema delle **aliquote Iva** sarà rivisto, sempre in linea con i parametri UE, e forse vedremo comparire, per taluni beni e servizi, anche l'aliquota zero. Saranno individuati criteri più oggettivi per formare le tabelle delle aliquote che faranno riferimento a nomenclatura combinata e codici statistici.

Un punto specifico della delega riguarda l'Iva sull'importazione di **opere d'arte** che sarà opportunamente ridotta, così come l'aliquota sulla cessione degli oggetti d'arte, di antiquariato, da collezione.

La **detrazione** dovrà tenere conto dell'effettivo utilizzo dei beni e dei servizi impiegati ai fini delle operazioni soggette all'imposta. Subirà, quindi, una sostanziale modifica il criterio del pro-rata generale e si darà la possibilità di applicare il pro-rata di detraibilità ai soli beni e servizi utilizzati da un soggetto passivo sia per operazioni che danno diritto a detrazione sia per operazioni che non danno tale diritto.

Verrà espressamente previsto che quando l'esigibilità dell'imposta si verifica nell'anno precedente a quello di ricezione della fattura, il diritto alla detrazione può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui la fattura è ricevuta.

Anche nel **settore immobiliare** ci sarà una maggiore possibilità di esercitare la detrazione in coerenza con l'utilizzo dei fabbricati ancorché abitativi.

Potrebbe essere semplificata la disciplina del **Gruppo Iva** eliminando il criterio *"all in, all out"*.

Infine, si prospetta un intervento di razionalizzazione e semplificazione della disciplina Iva riservata agli **enti del Terzo settore** con particolare riguardo alle regole già previste per il 2024. Per tali enti dal 2024, infatti, le operazioni a favore dei soci dovrebbero ricadere in ambito Iva, anche se in esenzione, per ragioni di coordinamento con la disciplina UE.